

AVVISO PUBBLICO “SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE DISABILI E SOGGETTI VULNERABILI” A VALERE SUL POR FSE RT 2014-2020.

FAQ – DOMANDE E RISPOSTE aggiornate al 29/03/2016

DOMANDA

Nel caso si intenda predisporre delle attività di formazione finalizzate all’inserimento lavorativo ma che non sono inquadrabili nello standard regionale per la progettazione di attività formative per il rilascio di attestati di qualifica o certificazione di competenze riferibili al repertorio regionale, in quale parte del formulario vanno inserite? Mi riferisco, ad esempio, a corsi per la sicurezza o su competenze per il lavoro che non sono rintracciabili in un’ADA intera. La sezione B2 mi pare che non preveda questa tipologia di attività.

RISPOSTA

Qualora l’attività formativa non sia riferibile a figure professionali rintracciabili all’interno del repertorio regionale, la parte relativa del formulario che deve essere compilata è quella relativa alla Sezione C “Articolazione esecutiva di progetto” ed in particolare la sezione C.4.5 dove andranno elencate le diverse attività formative previste. Per ciascuna di queste attività va poi compilata la scheda di unità formativa C.4.6.

DOMANDA

Dato che all’art.10 punto 4 dell’avviso si afferma che la dichiarazione di conoscenza e applicazione delle normative comunitarie e regionali che regolano il FSE debba essere rilasciata dal soggetto capofila (così come confermato dal modello di dichiarazione 3 – allegato 4) chiediamo perché nella domanda di candidatura si richiede tale dichiarazione da parte di tutti i componenti dell’ATS

RISPOSTA

La "Dichiarazione di conformità con le normative comunitarie e regionali FSE", Modulo 3 incluso nell'Allegato 4 all'Avviso regionale, dovrà essere compilata e sottoscritta dal soggetto proponente/capofila di ATS costituita o costituenda con il quale la Regione Toscana stipulerà convenzione in caso di finanziamento del progetto (come indicato all'interno dello stesso modulo e all'Art. 10, punto 4 dell'Avviso regionale).

Tutti i partner di ATS, sottoscrivendo la domanda di candidatura con la quale richiedono un contributo pubblico a valere sull'FSE, sono chiamati a dichiarare di essere a conoscenza della normativa comunitaria e regionale che regola la gestione dell'FSE ed in particolare della DGR n. 635/2015.

DOMANDA

Nel caso in cui sia previsto un corso di formazione gestito da un partner agenzia formativa accreditata, possiamo prevedere che un altro Partner non accreditato incarichi il proprio personale di alcune ore di docenza, orientamento e tutoraggio d'aula nel corso?

RISPOSTA

Come indicato nella DGR n. 635/2015, sezione B.9 *Criteri di ammissibilità dei costi relativi alle risorse professionali*:

“La risorse professionali impegnate nella realizzazione di un progetto formativo possono appartenere, in relazione al rapporto con il soggetto attuatore, a due categorie:

- personale “interno”, ovvero persone legate al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro dipendente;

- personale “esterno”, ovvero risorse professionali che hanno con il soggetto attuatore un rapporto di lavoro non dipendente, incluse quelle di cui al Titolo VII del D.lgs 10 Settembre 2003 n. 276.

In entrambi i casi, ai fini dell'ammissibilità della spesa, è necessario che l'ordine di servizio o il contratto di lavoro siano perfezionati in forma scritta, prima dell'inizio delle prestazioni. Nel caso di personale interno l'incarico deve riguardare funzioni abitualmente espletate dal dipendente; per il personale esterno dovrà essere rispondente all'esperienza professionale del prestatore d'opera; per le Università l'incarico sarà formalizzato attraverso gli atti adottati ai sensi del Regolamento di funzionamento delle stesse.

Si precisa che i lavoratori di cui all'art 30 (distacco) del D.lgs 276/03 e s.m.i, sono assimilati al personale interno.

Per le incompatibilità tra funzioni professionali si rimanda a quanto indicato nel § A.7, lett. b.

Non è ammissibile il costo di prestazioni professionali relative a contratti stipulati, sotto qualsiasi forma, tra un dipendente di un partner e un altro partner di ATI/ATS.”

DOMANDA

In relazione ai documenti che possono legittimamente essere sottoscritti in forma autografa, è necessaria la firma del legale rappresentante dell'ente soggetto attuatore, oppure detto legale rappresentante può delegare un terzo (dipendente dell'ente stesso) alla firma di uno o più dei medesimi? Se sì, quale forma deve rivestire la delega?

RISPOSTA

La firma deve essere apposta dal legale rappresentante o da colui che detiene il potere di firma dell'Ente. Non è ammessa la delega per la firma del solo progetto da presentare.

DOMANDA

In relazione alla corresponsione dei gettoni ai beneficiari nella voce "erogazione indennità di partecipazione" potete confermare che se tale erogazione avviene da parte dell'ente pubblico non vi è l'obbligo di busta paga e che tale indennità può essere corrisposta sotto forma di contributo?

RISPOSTA

L'indennità di partecipazione alla persona si configura come indennità di frequenza prevista a favore dei soggetti destinatari ed è corrisposta per le ore di effettiva presenza dei partecipanti alle attività, come annotate nei registri didattici.

Nella sezione B.2.4.2. "Indennità categorie speciali" della DGR n. 635/2015 sono elencati i documenti da presentare.

Il periodo dell'esperienza in azienda o presso altro soggetto ospitante non costituisce rapporto di lavoro né per l'ospitante, né per il destinatario, che conserva lo status di disoccupato/inoccupato.

DOMANDA

In merito al bando regionale sull'accompagnamento a lavoro avremmo un quesito riguardante le borse lavoro: come si configurano le attività di tirocinio nelle aziende da parte degli utenti (specialmente in caso in cui ad erogare le borse lavoro fosse un ente privato)?

Considerando la normativa attuale, si configurano come attività di tirocinio curriculare o non curriculare? E nel caso in cui si tratti della seconda ipotesi non si è obbligati ad erogare il contributo minimo dei 500€ ?

RISPOSTA

Né le borse lavoro, né il tirocinio in azienda sono attività finanziabili a mezzo del presente Avviso regionale.

Le attività svolte in azienda sono configurabili come stage all'interno di un percorso di apprendimento formativo. Sono retribuite per i partecipanti perché così è ammissibile per il target previsto; cosa invece non ammissibile per altri target.

DOMANDA

In merito al contenuto alla sezione A.1.2.4 del formulario "organizzazione del partenariato": ogni soggetto deve descrivere come intende partecipare relativamente all'intero gruppo di soggetti coinvolti o questa parte è uguale per tutti in ciascuna scheda A.1.2?

RISPOSTA

La sezione A.1.2.4 richiede la descrizione delle modalità organizzative del Partenariato nel suo complesso, solo a titolo di esempio non esaustivo: struttura decisionale, modalità di comunicazione, logistica condivisa, ecc..., ovvero tutto ciò che caratterizza il raggruppamento nello svolgimento comune del progetto presentato.

DOMANDA

Se un soggetto non ha presentato singola manifestazione di interesse, ma ha partecipato al successivo processo di coprogettazione chiede di essere ammesso all'ATS ed i soggetti dell'ATS sono d'accordo, può essere incluso?

RISPOSTA

Soltanto i soggetti selezionati a mezzo dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse potranno partecipare alla co-progettazione, e quindi divenire partner delle ATS.

DOMANDA

In fase attuativa del progetto, verrà attivato un accesso al Data Base Regionale per tutti i partners del progetto, in modo che ognuno sarà responsabile del proprio monitoraggio?

RISPOSTA

In fase di gestione dei progetti approvati, ogni partner dell'ATS avrà accesso diretto al Sistema di monitoraggio FSE, che dovrà alimentare con i dati richiesti.

DOMANDA

Nella sezione A.1.3 del formulario vanno inserite le informazioni relative alle singole cooperative che fanno parte di un consorzio e che si occuperanno della realizzazione di alcune attività progettuali?

RISPOSTA

Nel caso un consorzio sia partner di progetto e non intenda avvalersi dei soggetti consorziati per la realizzazione delle attività di progetto, essi non si candideranno quali partner di progetto e di ATS e non sarà quindi necessario che compilino la parte A.1.3. del formulario.

Al contrario:

“Nel caso in cui il soggetto capofila sia un Consorzio che intenda avvalersi dei soggetti consorziati per la realizzazione delle attività del progetto, deve individuarli in sede di candidatura inserendoli come partner effettivi e formali dell'ATS. Questo renderà ammissibili i costi sostenuti dai consorziati/partner” (Art. 5 dell'Avviso regionale).

Nel caso di raggruppamento formalmente costituito, quale un Consorzio, dovranno essere individuati in sede di risposta alla chiamata di interessi tutti i singoli soggetti che poi si candideranno quali partner dell'ATS. Tali soggetti consorziati saranno tenuti a compilare la parte A.1.3. del formulario.

DOMANDA

È possibile effettuare esclusivamente attività non formativa? In caso affermativo la sez B.2 del formulario può essere non compilata?

RISPOSTA

La formazione rientra tra le attività facoltative, come indicato all'Art. 2 dell'Avviso regionale.

Nel caso in cui un progetto non includa attività formativa non sarà necessario compilare la sez. B.2 del formulario.

DOMANDA

Abbiamo letto al vostra risposta sulle FAQ relativamente alle modalità di firma del formulario e relativi allegati in cui chiarite che nel caso di soggetto pubblico capofila debba essere tutto firmato digitalmente. Ci domandiamo però il motivo per cui nell'allegati 4 e 5 viene richiesto di allegare la copia del documento di identità del firmatario. Perché questi specifici allegati possono essere firmati con firma autografa e documento allegato?

RISPOSTA

Come indicato all'Art. 9 dell'Avviso regionale, soltanto nel caso di soggetto privato capofila la domanda e la documentazione allegata può essere sottoscritta “con firma autografa dei dichiaranti, su carta, in forma estesa e leggibile (non soggetta ad autenticazione) successivamente scansionata e accompagnata da documento di identità in corso di validità del firmatario.”

Le specifiche riportate in calce agli allegati 4 e 5 dell'Avviso regionale fanno riferimento a questo caso specifico.

“Nel caso di domanda presentata da soggetto pubblico capofila di ATS costituita/costituenda:

La domanda e la documentazione allegata prevista dal presente Avviso deve essere trasmessa in via telematica dal soggetto pubblico capofila di ATS costituita/costituenda esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:

a) trasmissione tramite protocollo interoperabile, per le amministrazioni pubbliche attive sul sistema InterPRO;

b) trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale di Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it per tutte le altre amministrazioni pubbliche del territorio nazionale e per le amministrazioni pubbliche toscane non ancora attive sul sistema InterPRO.

La Domanda di candidatura, il Formulario di progetto, completo della scheda preventivo, le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 5 dell'Art. 10 del presente Avviso nonché la documentazione elencata ai punti 3, 4, e 7 dell'Art. 10 del presente Avviso (e laddove non espressamente richiesto diversamente) dovranno essere sottoscritti con firma digitale.”

In questo caso non è quindi obbligatorio allegare copia dei documenti di identità dei legali rappresentanti firmatari.

DOMANDA

I costi di gestione del progetto non devono superare il 15% del totale di esso?

Per esempio, ad un progetto ammontante complessivamente ad € 100.000, devono necessariamente corrispondere costi di gestione di importo non superiore ad € 15.000?

Oppure, a seconda del contenuto stesso del progetto, il piano finanziario potrà ripartire le percentuali - costi diretti/ costi indiretti, senza alcun vincolo?

Esemplificativamente, riprendendo l'ipotesi sopra accennata: per un progetto i cui costi ammontino complessivamente ad € 100.000, può essere deciso che il 40% di essi sia destinato alle indennità di frequenza dei beneficiari ed il 60% ai costi di gestione dei quali, il 15% destinati alle spese per il personale, anche rendicontabili forfettariamente?

RISPOSTA

Né l'Avviso regionale, né la DGR 635/2015 “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020”) fanno riferimento ad una categoria di “costi di gestione.”

La percentuale dei costi indiretti sui costi diretti è indicata all'Art. 2 dell'Avviso regionale nel 15% dei costi diretti ammissibili per il personale previsti dal progetto, da calcolarsi con tasso forfettario. Inoltre, come specificato all'Art. 7 dell'Avviso regionale: ,

“Non sono ammesse deroghe alla percentuale prevista per la componente C = 15% dei *costi diretti ammissibili per il personale*.

Il PED di cui all'Allegato 6 contiene gli automatismi necessari all'effettuazione dei calcoli per il tasso forfettario.”

Per le modalità di rendicontazione delle risorse professionali impegnate nella realizzazione di un progetto rimandiamo a lettura approfondita della DGR 635/2015.

Si consiglia vivamente di procedere con attenta lettura del bando e delle procedure di gestione.

DOMANDA

L'attività di presa in carico dei destinatari del progetto di competenza degli enti pubblici istituzionalmente responsabili (Comuni e/o A.usl) rientra tra le attività ordinarie dei medesimi enti, e, in quanto indispensabile alla realizzazione del progetto, viene di fatto a costituire la quota di cofinanziamento pubblico.

Il suddetto co-finanziamento pubblico "in natura" deve obbligatoriamente concorrere alla determinazione del costo complessivo del progetto, e quindi essere obbligatoriamente contabilizzato e rendicontato?

In altri termini: è possibile non contabilizzare nei costi del progetto l'attività di presa in carico di competenza pubblica (attività obbligatoria) ed evitarne la rendicontazione, in quanto a carico degli enti pubblici istituzionalmente responsabili e non del FSE disponibile per zona?

RISPOSTA

A prescindere dalle considerazioni sul cofinanziamento non obbligatorio ai sensi dell'Avviso, ogni progetto può in totale autonomia, secondo proprie valutazioni, decidere di realizzare delle attività e non chiederne il rimborso.

Quindi fermo restando che le attività obbligatorie dovranno essere realizzate all'interno dei progetti, questi potranno non inserire nel preventivo di spesa quei costi di cui non richiedono il rimborso.

Ovviamente nel caso contrario in cui invece venissero inseriti, questi entreranno a far parte a tutti gli effetti del budget di progetto e dovranno essere regolarmente rendicontati.

DOMANDA

Fermi restando i vincoli inerenti allo sviluppo delle attività facoltative di cui all'art.2 p.A3 (= applicazione sperimentale della metodologia ICF alla totalità dei destinatari, disabili e/o con disturbo psichico certificato), trattandosi di "avvio della sperimentazione" della metodologia ICF (= taratura e sperimentazione applicativa di strumenti di valutazione ad hoc) è possibile prevedere che gli strumenti di valutazione appositamente approntati siano tarati e testati su un "campione", anziché sulla totalità degli utenti coinvolti (= utenza-target) ?

RISPOSTA

Qualora nel progetto venga previsto l'utilizzo della metodologia ICF nella fase di accoglienza e valutazione dei soggetti destinatari, questa dovrà essere adottata per tutti i destinatari degli interventi descritti nell'Art. 3 dell'Avviso.

DOMANDA

Nel Bando vengono descritte come "attività obbligatorie" le seguenti attività:

- la valutazione dei livelli di occupabilità,
- orientamento,
- matching domanda offerta di lavoro.

Tutte queste attività possono essere svolte solo da soggetti accreditati allo svolgimento di servizi al lavoro, ai sensi degli artt. 135 e successivi del D.P.G.R. 8.8.2003 n. 47/R e successive modificazioni.

Confermate che, se anche il bando non lo richiede espressamente, vada considerato requisito necessario per lo svolgimento di tali attività?

RISPOSTA

Le "attività obbligatorie" descritte nell'Avviso (la valutazione dei livelli di occupabilità, orientamento, matching domanda offerta di lavoro) sono da considerarsi all'interno di un processo di accrescimento delle competenze e delle capacità dei soggetti destinatari e della loro maggiore spendibilità sul mercato del lavoro.

E' un processo formativo e quindi non strettamente finalizzato all'assunzione, che non viene infatti richiesta come requisito in uscita ai progetti.

Trattandosi di processi formativi, seppur con un'accezione molto vasta e larga delle attività ammissibili, non è richiesto che le attività di orientamento e incontro domanda - offerta di lavoro siano svolte da soggetti accreditati, secondo la normativa vigente.

DOMANDA

Un Consorzio per la realizzazione di alcune fasi del progetto si avvarrà dell'operato di alcune consorziate. Ai fini della futura costituzione dell'ATS, il soggetto che ne farà parte sarà solo il Consorzio o saranno anche le cooperative consorziate coinvolte in parte delle azioni del progetto?

RISPOSTA

1) Come indicato all'Art. 5 dell'Avviso regionale:

“Nel caso in cui il soggetto capofila sia un Consorzio che intenda avvalersi dei soggetti consorziati per la realizzazione delle attività del progetto, deve individuarli in sede di candidatura inserendoli come partner effettivi e formali dell'ATS. Questo renderà ammissibili i costi sostenuti dai consorziati/partner. “

Nel caso di raggruppamento formalmente costituito, quale un Consorzio, dovranno essere individuati in sede di risposta alla chiamata di interessi tutti i singoli soggetti che poi si candideranno quali partner dell'ATS.

DOMANDA

È obbligo per un Consorzio far compilare la scheda A.1.3 del formulario a tutte le consorziate coinvolte in parte delle azioni del progetto?

RISPOSTA

Ogni soggetto consorziato partner attuatore di parti di progetto dovrà compilare la scheda A.1.3. del formulario.

DOMANDA

Per la modalità di invio con PEC si parla di un unico invio e max 9 allegati. Ma quale è la dimensione massima (MEGA) che la PEC può ricevere?

RISPOSTA

La pec della Regione Toscana può ricevere fino a un massimo di 50 mega.

DOMANDA

Nel formulario si parla di “CV sintetico”. Possono quindi essere allegati CV brevi non in formato europeo? Devono essere sottoscritti?

RISPOSTA

I curricula sottoscritti relativi alle figure professionali impegnate nelle attività caratteristiche del progetto (docenti, codocenti, tutor, coordinatore e direttore), qualora non siano stati presentati precedentemente, dovranno essere forniti dal soggetto attuatore all'Amministrazione regionale precedentemente all'avvio di ogni attività, con le modalità indicate al punto A.7 della DGR 635 del 2015.

DOMANDA

Con questo bando è finanziabile la formazione per i tutor?

RISPOSTA

Come descritto all'Art. 2 dell'Avviso regionale è possibile inserire tra le attività di progetto esclusivamente formazione specifica per i partecipanti, finalizzata all'inserimento lavorativo in impresa.

DOMANDA

Per l'inserimento dei destinatari nelle aziende dobbiamo prevedere una copertura assicurativa? Se sì, tale costo esula dalle € 400 lorde massime previste come indennità connessa alla partecipazione ai percorsi di accompagnamento? Idem per il costo del trasporto?

RISPOSTA

Come definito dalla D.G.R. 635/2015 alla voce *B.2.4.3 Assicurazioni partecipanti* “I partecipanti ad azioni formative e ad eventuali stage, disoccupati o inoccupati, devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi; i relativi premi di assicurazione sono imputabili al progetto. Sono riconoscibili, inoltre, i costi per l'attivazione di eventuali assicurazioni aggiuntive per i rischi connessi all'attività non coperti da quelle obbligatorie.”

L'indennità di partecipazione alla persona, come specificato all'Art. 2 dell'Avviso regionale, rientra nella voce di spesa B.2.4.2 *Indennità categorie speciali* delle Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020. Tale indennità è corrisposta per le ore di effettiva presenza dei partecipanti alle attività, come annotate nei registri didattici.

DOMANDA

La valutazione con ICF deve avvenire, quindi, anche in questa fase di co-progettazione per individuare le persone destinatarie del progetto?

RISPOSTA

L'utilizzo della metodologia ICF, qualora previsto, si concretizza nella fase di accoglienza e valutazione dei soggetti destinatari.

DOMANDA

Nel formulario va specificato il nominativo per estremi dei beneficiari, l'età, il tipo di disabilità e l'abbinamento con l'azienda ospitante o tutto questo vi verrà comunicato dopo l'avvio del progetto?

RISPOSTA

Queste informazioni potranno essere comunicate alla Regione Toscana anche successivamente all'avvio del progetto.

DOMANDA

È possibile prevedere la realizzazione di attività formative finalizzate all'acquisizione di singole capacità/conoscenze quindi senza alcun riferimento al Repertorio Regionale delle Figure Professionali? Se sì, vale anche in quel caso la possibilità di progettare gli specifici contenuti in fase successiva all'approvazione del progetto?

RISPOSTA

Trattando di percorsi di accompagnamento al lavoro, le attività formative possono essere finalizzate all'acquisizione di competenze e conoscenze di tipo trasversali e/o di base, funzionali al progetto individualizzato e non necessariamente riconducibili a figure specifiche previste nel repertorio regionale.

Per la seconda parte del quesito la risposta è altrettanto positiva in quanto i contenuti specifici dipendono molto dalla tipologie delle problematiche che le persone disabili o quelle in carico ai servizi di salute mentale presenteranno al momento della valutazione e della conseguente progettazione individualizzata.

DOMANDA

Nel caso in cui un'azienda che abbia risposto con manifestazione di interesse all'avviso emanato da SdS/Comune si renda disponibile ad ospitare attività di stage e non abbia altro ruolo attivo nell'esecuzione delle attività progettate, è auspicabile che faccia parte dell'ATS o può semplicemente comparire come sostenitore presentando lettera di adesione così come all'art. 10 punto 7 dell'avviso regionale?

RISPOSTA

Qualora un'azienda abbia manifestato il proprio interesse alla co-progettazione in risposta all'Avviso emanato dall'SdS (o, ove non costituita, dal soggetto pubblico espressamente individuato dalla conferenza zonale dei sindaci) e qualora all'interno del processo di co-progettazione si definisca che essa non avrà, all'interno del progetto, nessun ruolo attivo se non quello di azienda ospitante attività di stage, essa potrà, a sua discrezione, entrare a far parte dell'ATS o aderire al progetto con semplice lettera di adesione, così come indicato al punto 7 dell'Art. 10 dell'Avviso regionale.

DOMANDA

Una Società della Salute che ha personale in comando dai Comuni o dall'Azienda Sanitaria può rendicontare questo personale presentando come documenti giustificativi: busta paga - f24 - mandato di pagamento con cui rimborsa al Comune o alla ASL o la rendicontazione deve essere unicamente in capo al soggetto che ha assunto il personale (Comune o ASL)?

RISPOSTA

L'istituto del comando può essere considerato in analogia a quello del distacco ex art. 30 Dlgs. 276/2003 che trattato al Par B9 della DGRT 635/2015.

Ai fini FSE l'elemento cui prestare attenzione è la presenza o meno del comune di appartenenza del personale comandato all'interno della compagine ATS dei soggetti attuatori (Beneficiari FSE). Se ne fa parte può esso stesso rendicontare il costo del proprio personale comandato c/o la SdS, se diversamente non ne fa parte, la SdS per dimostrare la propria spesa, dovrà presentare, in aggiunta, la documentazione del rimborso effettuato nei confronti del comune di appartenenza del personale comandato.

DOMANDA

Nel caso in cui un progetto preveda un percorso formativo che prende a riferimento una o più Ada, è obbligatorio il rilascio del certificato di competenze o è sufficiente un attestato di partecipazione (B.2.1.2)?

RISPOSTA

Volendo richiamare gli atti regionali, il quesito rimanda al Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze, dove si specifica che "Il processo di certificazione delle competenze viene attivato su richiesta del singolo individuo e relativamente ai nuclei di competenza effettivamente acquisiti e verificabili, e per i quali intenda ottenere attestato formale spendibile nel sistema di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro."

DOMANDA

È possibile prevedere un rimborso spese da corrispondere all'azienda ospitante gli inserimenti/work experiences?

RISPOSTA

No, non è possibile prevedere rimborsi spese da corrispondere alle aziende ospitanti.

DOMANDA

Le aziende ospitanti possono essere in territorio contiguo al territorio di riferimento oppure no?

RISPOSTA

Fatto salvo casi eccezionali tutte le attività dovranno svolgersi nella zona prescelta in sede di presentazione della domanda.

Singoli casi di dislocazione delle attività al di fuori della propria zona-distretto - o delle zone-distretto in caso di aggregazione – potranno essere attuati a seguito di specifica autorizzazione dai competenti uffici regionali.

DOMANDA

Una volta presentato il progetto, è possibile che le persone individuate dai servizi possano essere collocate all'interno di imprese che non fanno parte della ATS; cioè altre imprese interessate ad accogliere i soggetti (e che vengono individuate dopo la presentazione del progetto)?

RISPOSTA

Le imprese interessate ad accogliere i soggetti destinatari in stage, qualora non siano anche soggetti attuatori (membri dell'ATS proponente il progetto), possono aderire al progetto anche successivamente alla presentazione del progetto alla Regione Toscana. Questo tipo di adesione non comporta partenariato formale di progetto.

DOMANDA

Le associazioni onlus che hanno manifestato il proprio interesse alla co-progettazione devono avere come condizione per partecipare alla co-progettazione l'essere accreditati per la formazione?

RISPOSTA

Per svolgere attività formativa all'interno dei progetti è necessario essere in regola con quanto prescritto dalla normativa regionale sull'accREDITAMENTO delle agenzie formative, richiamato dall'avviso agli artt. 5, 14 e 20.

Per i soggetti che non svolgono attività formative all'interno dei progetti non è richiesto l'accREDITAMENTO soprarichiamato.

DOMANDA

Tutti coloro che sono rappresentati nella forma associata (non necessariamente formale come un Consorzio) che presenta la manifestazione di interesse dovranno poi entrare in ATS o possono entrare in ATS anche solo alcuni del raggruppamento che ha presentato domanda?

RISPOSTA

Non necessariamente tutti i soggetti che sono rappresentati in una qualche forma associativa che presenta manifestazione di interesse alla co-progettazione dovranno poi entrare in ATS.

Si ricorda che nel caso di raggruppamento formalmente costituito, quale per esempio un Consorzio, dovranno essere individuati in sede di risposta alla chiamata di interessi, tutti i singoli enti che poi si candideranno quali partner dell'ATS.

DOMANDA

Per quello che riguarda la definizione del target di utenza a cui si rivolgeranno i progetti previsti dal bando, devono essere persone già in carico ai servizi (Comune ed Asl) al momento dell'attivazione del progetto o possono essere prese in carico al momento stesso dell'attivazione del progetto?

RISPOSTA

I destinatari dei percorsi di accompagnamento al lavoro devono essere in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari al momento dell'accesso e presa in carico (selezione specifica dei partecipanti) che sarà operata dai soggetti pubblici territoriali.

DOMANDA

È possibile l'affidamento diretto da parte della conferenza dei sindaci ad un soggetto privato bypassando l'istituto della manifestazione di interesse?

RISPOSTA

La procedura di evidenza pubblica, che dovrà essere avviata dalla Società della Salute, (o, ove non costituita, dal soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci) è obbligatoria per la scelta dei soggetti privati e l'individuazione dei soggetti pubblici, operanti nelle tematiche inerenti il presente Avviso, che elaboreranno i progetti da presentare alla Regione Toscana.

Essa è finalizzata a consentire a tutti i soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati di candidarsi per la partecipazione all'attività di co-progettazione delle proposte progettuali da presentare alla Regione Toscana in risposta al presente Avviso.

I soggetti selezionati all'esito della procedura di evidenza pubblica di cui sopra daranno vita al processo di co-progettazione. Tale processo si svolge sotto il coordinamento e la supervisione del soggetto pubblico che ha indetto la procedura di evidenza pubblica.

Quindi, conformemente a quanto indicato all'Art. 5 dell'Avviso, i soggetti partner delle ATS (costituite o costituende) che presenteranno progetti in risposta all'Avviso regionale dovranno preventivamente essere stati selezionati all'esito della procedura di evidenza pubblica indetta dalle SdS (o, ove non costituite, dal soggetto espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci) ed aver partecipato al processo di co-progettazione che si svolgerà sotto il coordinamento e la supervisione del soggetto pubblico che ha indetto tale procedura.

DOMANDA

Una APS, che faccia parte del tavolo di co-progettazione, in forza della tipologia dell'attività praticata, di una zona-distretto, può far parte anche del tavolo di co-progettazione di un'altra zona-distretto in cui opera con le stesse caratteristiche?

RISPOSTA

Come indicato all'Art. 6 dell'Avviso Regionale:

“I soggetti che risponderanno alla procedura di evidenza pubblica non necessariamente devono avere la propria sede legale nella zona-distretto.

I soggetti che risponderanno alla procedura in una zona-distretto potranno farlo anche in tutte le altre zone.”

DOMANDA

Tenuto conto di quanto viene dettagliato nello schema di bando per la manifestazione di interesse relativa alla coprogettazione di interventi POR FSE 2014 - 2020 ASSE B etc. per il caso di amm.ni pubbliche; ovvero la obbligatorietà di indicare, nella formale richiesta di partecipazione al processo, "....della persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di co-progettazione", si chiede se tale partecipazione può esplicarsi in forma di equipe, anziché di unica persona incaricata, per apporti di natura professionale diversa e articolata presenti all'interno della nostra amm.ne pubblica richiedente e necessari allo sviluppo della coprogettazione.

RISPOSTA

Questo tipo di quesito deve essere rivolto al soggetto pubblico titolare dell'Avviso di evidenza pubblica per manifestazione di interesse alla co-progettazione.

DOMANDA

Si richiede un chiarimento riguardo all'art. 3 “Destinatari degli interventi”, in particolare cosa si intenda per persone in condizione di disabilità e certificata ai sensi della L. 68/1999. E' sufficiente che il soggetto sia dichiarato disabile secondo la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (esempio: invalidi civili con minorazione sopra il 45%) o che sia in possesso anche di attestazione di disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge - quadro

per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" come la congiunzione potrebbe far supporre. In tal caso, chiaramente, l'impatto della misura si ridurrebbe molto.

RISPOSTA

Come indicato all'Art. 3 dell'Avviso regionale i destinatari degli interventi sono innanzitutto persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari, non occupate.

Rilevate queste specifiche caratteristiche esse dovranno inoltre essere persone "disabili e iscritte negli elenchi previsti dalla L. 68/1999" oppure persone "certificate per bisogni inerenti la salute mentale in base alle normative vigenti".

DOMANDA

I tossicodipendenti in carico al Sert sono inclusi tra i destinatari del bando "servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili"?

RISPOSTA

Come indicato all'Art. 3 dell'Avviso pubblico:

"I destinatari delle attività progettuali sono persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari:

- **in condizione di disabilità e iscritte negli elenchi previsti dalla L. 68/1999, non occupate;**
oppure
- **certificate per bisogni inerenti la salute mentale in base alle normative vigenti, non occupate."**

Una persona tossicodipendente in carico al Sert potrà essere inserita tra i destinatari degli interventi soltanto se ascrivibile in una delle due categorie di persone sopracitate.

DOMANDA

I membri dell'ATS proponente il progetto possono ospitare i destinatari per periodi di stage?

Dato che a pagina 20 dell'avviso al punto 7 si chiede di presentare "le lettere di adesione delle aziende che intendono partecipare al progetto, ad esempio essendo interessate ad accogliere i destinatari per periodi di stage/work experience, qualora non siano anche soggetti attuatori" si chiede se sia possibile, laddove un'azienda sia partner attuatore non capofila, che la stessa ospiti attività di stage/work experience.

RISPOSTA

La casistica è molto variegata e dipenderà dalla strutturazione del progetto e dalla tipologia dei soggetti attuatori.

Due sono i vincoli generali da rispettare:

- **l'ente che svolge formazione non può ospitare al proprio interno attività di stage degli allievi che ha formato;**

- il tutor che segue il destinatario nell'accompagnamento lavorativo in azienda non può essere il personale dell'azienda stessa.

Questi due vincoli si articoleranno, a seconda dei progetti, in molteplici casistiche; ne illustriamo qui alcune a titolo di esempio:

a) Un'agenzia formativa partner formale di ATS non può accogliere i destinatari in stage se ha svolto delle azioni di formazione nel progetto, rivolte alle stesse persone.

b) Un'impresa sociale partner formale di ATS può accogliere i destinatari in stage; ma non può retribuire il proprio personale quale tutor aziendale durante il percorso di inserimento. Questa impresa può invece fornire personale in qualità di tutor aziendale durante il percorso di inserimento di destinatari in un'altra impresa, profit o non profit. Fatto salvo lo svolgimento di tutte le altre attività previste come ammissibili dal progetto.

c) Un'impresa profit disponibile ad accogliere dei partecipanti in stage non è necessario che sia partner formale di progetto.

d) Un'impresa profit o non profit che non è partner formale di progetto può accogliere destinatari in stage in qualsiasi momento previa stipula degli atti necessari (convenzione con il soggetto attuatore, assicurazioni, ecc. ecc...)

e) Un'impresa partner formale che non svolge nessuna attività formativa può accogliere destinatari in stage, ma non retribuire il proprio personale come "tutor aziendale".

DOMANDA

Qual è la corretta interpretazione da dare al disposto dell'art. 2 in merito all'avvio della sperimentazione ICF (facoltativa), ed in particolare se l'obbligo di estendere tale metodologia (là dove si scelga di applicarla) a "tutti i destinatari" possa intendersi riferito unicamente alla totalità dei destinatari disabili, ma non necessariamente a quelli con patologie psichiatriche in carico ai servizi di salute mentale, parimenti destinatari delle misure di accompagnamento al lavoro previste dal Progetto.

RISPOSTA

Qualora nel progetto venga previsto l'utilizzo della metodologia ICF nella fase di accoglienza e valutazione dei soggetti destinatari, questa dovrà essere adottata per tutti i destinatari degli interventi descritti nell'Art. 3 dell'Avviso.

DOMANDA

Relativamente all'allegato 4 il modello 2 deve essere compilato da tutti i componenti del costituendo raggruppamento?

RISPOSTA

In caso di partenariato ATS non ancora costituita il Modello 2 dell'Allegato 4 ("Impegno alla costituzione di ATS in caso di finanziamento") dovrà essere compilato da parte del capofila-proponente e di ogni partner di progetto.

DOMANDA

Relativamente alle modalità di firma il progetto, il PED e tutti gli allegati devono essere firmati esclusivamente in maniera digitale? Se un partner ne è sprovvisto può firmare con firma autografa allegando il proprio documento di identità? Esiste la possibilità in caso di partenariato che qualcuno firmi in maniera digitale e alcuni partner in forma autografa?

RISPOSTA

Relativamente alla modalità di firma, come indicato all'Art. 9 dell'Avviso:

Nel caso di domanda presentata da soggetto privato capofila di ATS costituita/costituenda:

"La Domanda di candidatura, il Formulario di progetto, completo della scheda preventivo, le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 5 dell'Art. 10 dell'Avviso e la documentazione elencata ai punti 3, 4, e 7 dell'Art. 10 dell'Avviso (laddove non espressamente richiesto diversamente) dovranno essere firmate con firma digitale o firma elettronica qualificata di ciascun dichiarante, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato utilizzabile per qualunque tipo di trasmissione.

Potrà NON essere firmata digitalmente nei seguenti casi:

1. se trasmessa dalla casella PEC dell'impresa, le cui credenziali siano state rilasciate previa identificazione, anche per via telematica ;
2. se sottoscritta con firma autografa dei dichiaranti su carta, in forma estesa e leggibile, (non soggetta ad autenticazione), successivamente scansionata e accompagnata da documento di identità in corso di validità del firmatario."

Nel caso di domanda presentata da soggetto pubblico capofila di ATS costituita/costituenda:

"La domanda e la documentazione allegata prevista dal presente Avviso deve essere trasmessa in via telematica dal soggetto pubblico capofila di ATS costituita/costituenda esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:

- a) trasmissione tramite protocollo interoperabile, per le amministrazioni pubbliche attive sul sistema InterPRO;
- b) trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale di Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it per tutte le altre amministrazioni pubbliche del territorio nazionale e per le amministrazioni pubbliche toscane non ancora attive sul sistema InterPRO.

La Domanda di candidatura, il Formulario di progetto, completo della scheda preventivo, le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 5 dell'Art. 10 del presente Avviso nonché la documentazione elencata ai punti 3, 4, e 7 dell'Art. 10 del presente Avviso (e laddove non espressamente richiesto diversamente) dovranno essere sottoscritti con firma digitale."

DOMANDA

In caso di manifestazione di interesse in forma associata (da parte di più; soggetti) deve esser compilata una unica domanda da parte del "capofila" che indichi in lettera allegata i componenti della associazione stessa, oppure la manifestazione di interesse deve essere presentata da ogni singolo soggetto/ente? La associazione in questione deve essere già; costituita ed in che forma (ATI o altro), o è eventualmente sufficiente una manifestazione di intenti?

RISPOSTA

Le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse alla co-progettazione sono stabilite dal soggetto pubblico titolare della procedura.

Si ricorda che, in base alla normativa FSE, i soggetti pubblici e privati che saranno partner di progetto e che, all'interno del progetto, saranno responsabili della realizzazione di attività, dovranno essere partner formali delle ATS.

DOMANDA

Avrei bisogno di una delucidazione rispetto al Bando Regionale FSE, in particolare rispetto quello che si intende per "accompagnamento in azienda" , che seppur esplicitato a pag.13 dell'avviso pubblico, ci lascia ugualmente delle perplessità. Il bando parla di minimo n.25 persone (nella nostra zona) di cui 18 si prevede l'accompagnamento in azienda..mi domando inoltre per gli altri può essere previsto solo un percorso di tipo formativo?

RISPOSTA

La definizione di “accompagnamento in azienda” è già esplicitata, come da lei evidenziato, nel testo dell’Avviso all’Art. 7.

L'ammissibilità delle attività che verranno previste dai progetti è competenza della Commissione di valutazione.

DOMANDA

In merito all'uso delle risorse umane interne da parte della pubblica amministrazione si chiede se tali risorse sono da remunerare con costi a carico del progetto anche se le attività effettuate rientrano nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente pubblico.

RISPOSTA

Indicazioni relative alle modalità di utilizzo di risorse professionali interne al soggetto attuatore e all'ammissibilità delle relative spese sono riportate nelle Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020 (DGR 635/2015, Allegato A), in particolare nella sezione B.9 alle lett. A, B, e C, nonché nella sezione A.7, lett. B.

DOMANDA

Posto che a pagina 20 dell'avviso al punto 4 si chiede "dichiarazione di conoscenza e applicazione delle normative comunitarie e regionali che regolano il FSE, rilasciata dal soggetto proponente/capofila", che la fonte di finanziamento è chiaramente il FSE e che la rendicontazione è a costi reali più costi indiretti forfettari, si chiede se le regole gestionali da applicare al progetto siano quelle descritte dall'allegato A della deliberazione n. 635 del 18/05/15.

RISPOSTA

La DGR 635/2015 viene ripetutamente ed a vario titolo citata nel testo dell’Avviso quale riferimento specifico per le procedure di gestione dei progetti.

DOMANDA

Considerato che i soggetti destinatari del bando dovranno essere individuati tra gli iscritti, relativamente all'area della disabilità fisica, alla Legge 68/99, in quale forma può essere ufficializzata la partecipazione degli esperti del Centro per l'Impiego, collocamento mirato, al tavolo di co-progettazione?

RISPOSTA

Il personale dei Centri per l'Impiego, essendo entrato a tutti gli effetti nel ruolo unico regionale, non può partecipare a nessun titolo né al processo di co-progettazione, né all'attuazione delle operazioni finanziate a mezzo del presente Avviso.

I progetti selezionati dalla Regione potranno stipulare specifici accordi di collaborazione, formali o informali, con i CpI in fase di attuazione di talune attività. In nessun caso il progetto potrà caricarsi di spese riconducibili direttamente o indirettamente ai Centri per l'Impiego.

DOMANDA

Può una rete informale partecipare come co-progettazione associata? Oppure deve presentarsi come già costituita, quindi recante codice fiscale? Qualora questo fosse possibile, la singola associazione che ne fa parte può poi presentarsi anche in maniera autonoma?

RISPOSTA

Questo tipo di quesito deve essere rivolto al soggetto pubblico titolare dell'Avviso di evidenza pubblica per manifestazione di interesse alla co-progettazione per la zona-distretto di interesse.

Soltanto i soggetti selezionati a mezzo dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse potranno partecipare alla co-progettazione, e quindi divenire partner delle ATS.

DOMANDA

Vorrei sapere se le società partecipate da ente pubblico possono manifestare il proprio interesse alla SdS per la co-progettazione.

RISPOSTA

L'ammissibilità dei soggetti è competenza prima dell'Ente che indice la manifestazione di interessi e in seguito della Commissione regionale di valutazione. Il criterio di quest'ultima è basato su quando indicato nell'Avviso all'Art. 5.

DOMANDA

Buongiorno, faccio parte di un'associazione di genitori che opera nell'ambito della salute mentale a Firenze, vorrei sapere se la mia associazione può presentare domanda alla "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CO-PROGETTAZIONE che scade il 18 febbraio, pur non avendo esperienza diretta nell'ambito di inserimenti lavorativi.

RISPOSTA

Questo tipo di quesito deve essere rivolto al soggetto pubblico titolare dell'Avviso di evidenza pubblica per manifestazione di interesse alla co-progettazione.

DOMANDA

Se il referente di un raggruppamento che ha presentato la domanda di manifestazione d'interesse in forma associata viene ammesso e successivamente nel percorso della co-progettazione viene individuato come partner dell'ATS, allora anche tutti gli altri soggetti facenti parte dello stesso raggruppamento devono essere obbligatoriamente partners dell'ATS? In tal caso (ossia nel caso di risposta affermativa) devono avere tutti i requisiti previsti dagli art. 5 e art. 10 dell'Avviso regionale? Oppure è possibile nella fase a) della valutazione della fattibilità preliminare e costituzione dei partners individuare come partners dell'ATS solo alcuni dei soggetti facenti parte del raggruppamento che ha presentato la manifestazione di interesse?

RISPOSTA

Soltanto i soggetti selezionati a mezzo dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse potranno partecipare alla co-progettazione, e quindi divenire partner delle ATS. Anche nel caso di raggruppamento formalmente costituito, quale per esempio un Consorzio, dovranno essere individuati in sede di risposta alla chiamata di interessi, tutti i singoli enti che poi si candideranno quali partner dell'ATS.

DOMANDA

Per quanto riguarda la realizzazione di "attività formative", il soggetto attuatore può essere un sindacato in quanto agenzia di diritto all'erogazione di formazione, oppure deve essere una agenzia o altro con requisito di accreditamento regionale?

RISPOSTA

Per svolgere attività formativa all'interno dei progetti è necessario essere in regola con quanto prescritto dalla normativa regionale sull'accREDITAMENTO delle agenzie formative, richiamato dall'avviso agli artt. 5, 14 e 20.

DOMANDA

I soggetti disabili certificati legge 104 oppure con invalidità civile, in carico ai servizi sociali che non siano iscritti negli elenchi della legge 68, possono rientrare nella fattispecie di soggetti destinatari?

RISPOSTA

**Come specificato all'Art. 3 dell'Avviso regionale i destinatari degli interventi dovranno essere "persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari:
- in condizione di disabilità e iscritte negli elenchi previsti dalla L. 68/1999, non occupate;
oppure
- certificate per bisogni inerenti la salute mentale in base alle normative vigenti, non occupate."**

I soggetti disabili certificati in base alla L. 104/1992 oppure con invalidità civile in carico ai servizi sociali, ma non iscritti negli elenchi della L. 68/1999 non rientrano quindi tra i possibili destinatari.

DOMANDA

Art. 6: trattandosi di procedura di evidenza pubblica, che prevede, qualora approvato il progetto, l'accesso a risorse economiche, è sufficiente la pubblicazione sul sito del Comune o occorre rispettare le norme sui contratti pubblici e, quindi, pubblicare su MEPA o Start, ecc.?

RISPOSTA

La procedura per manifestazione di interesse alla co-progettazione e l'esecuzione dell'eventuale progetto approvato si configurano come procedure di evidenza pubblica a tutti gli effetti. Per la messa in opera di tali attività si rimanda quindi alla normativa vigente in materia.

DOMANDA

Siamo zona distretto: ritengo che gli altri comuni della zona, in quanto appartenenti alla Conferenza dei Sindaci, non debbano manifestare il proprio interesse. Mi confermate? Rispetto all'ATS: poiché siamo zona distretto, gli altri comuni e la ASL devono indicare l'intenzione di costituirsi in ATS?

RISPOSTA

Nel caso un Comune o una ASL intendano divenire soggetto attuatore al fine di realizzare direttamente qualunque tipo di attività del progetto (ivi compreso l'utilizzo di personale interno) è necessario che essi siano individuati in sede di candidatura e vengano successivamente inseriti come partner effettivi e formali dell'ATS. Questo renderà ammissibili i costi sostenuti dai consorziati-partner.

DOMANDA

Delega a terzi: se il soggetto che svolgerà le attività di formazione fa parte dell'ATS, è necessaria?

RISPOSTA

Nel caso il progetto includa attività di formazione e il soggetto incaricato di svolgere tale attività sia parte dell'ATS non è necessario, per quanto riguarda le attività sopramenzionate, attivare delega a terzi.

DOMANDA

1) Alla luce di quanto stabilito nell'avviso a pag 27 punto a Criteri di ammissibilità dei costi relativi alle risorse professionali chiedo se il personale interinale in somministrazione presso gli enti pubblici dovrà essere considerato "interno" oppure "esterno"?

2) C'è un limite da rispettare nel rapporto tra l'ammontare del costo del personale interno (dipendente) ammesso a rendicontazione e quello del personale esterno o incarichi esterni ?

RISPOSTA

Quesito n. 1: come indicato nelle *Procedure di gestione degli interventi formativi* del POR FSE 2014-2020 (Allegato A della DGR 635 del 2015), SEZIONE B9, paragrafo d:

“Nel caso di ricorso a lavoro somministrato, è ammissibile il costo sostenuto dal soggetto attuatore che utilizza il lavoratore; tale costo comprende:

- il rimborso degli oneri retributivi e previdenziali pagati dall'agenzia di somministrazione lavoro, nei limiti dei massimali di costo orario stabiliti per il personale esterno (cfr. il punto e) seguente);
- il servizio di fornitura di personale offerto dall'agenzia.

In tal caso la documentazione da produrre è rappresentata da:

- contratto di somministrazione tra il soggetto attuatore e l'agenzia di somministrazione lavoro;
- fattura emessa dall'agenzia di somministrazione lavoro (contenente il riferimento al progetto, la specifica delle ore di lavoro svolte e il costo orario applicato, gli oneri retributivi e previdenziali pagati per il lavoratore e l'importo dovuto per il servizio di fornitura di personale);
- documento attestante il pagamento della fattura (ricevuta di bonifico, dichiarazione di quietanza, ecc.);
- relazione descrittiva delle attività svolte e time card firmata.”

Quesito n. 2: Non c'è un limite da rispettare nel rapporto tra l'ammontare del costo del personale interno (dipendente) ammesso a rendicontazione e quello del personale esterno o incarichi esterni.

Informazioni dettagliate sui massimali di costo per risorse professionali esterne al soggetto attuatore sono riportate al paragrafo e, SEZIONE B9 delle sopracitate *Procedure di gestione degli interventi formativi*.

DOMANDA

All'art. 5 del D. 6456 del 23/12/15, si legge che sono ammissibili "i soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati". In tal senso, vorrei sapere se le associazioni di categoria, possono essere soggetto ammissibile.

RISPOSTA

Le Associazioni di Categoria sono ammesse alla presentazione dei progetti qualora le attività e le competenze che esse metteranno a disposizione dei progetti da presentarsi alla regione toscana riguardino il recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e qualora la loro manifestazione di interesse alla co-progettazione sia valutata positivamente dalla Società della Salute (o, ove non costituita, dal soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale di sindaci).

DOMANDA

Un ente di ricerca che si è occupato di inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità (attraverso attività di ricerca e formazione) può partecipare al bando in oggetto in qualità di partner?

RISPOSTA

Un ente di ricerca che si è occupato di inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità (attraverso attività di ricerca e formazione) è ammesso alla presentazione dei progetti qualora la sua manifestazione di interesse alla co-progettazione sia stata valutata positivamente dalla Società della Salute (o, ove non costituita, dal soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale di sindaci).

DOMANDA

Si fa riferimento ad una specifica normativa per quanto riguarda la definizione di "soggetto svantaggiato"?

RISPOSTA

La normativa di riferimento vigente per la definizione di "soggetto svantaggiato" è costituita dalla Legge n. 381 del 1991, *Disciplina delle cooperative sociali*, Art. 4.; nel caso dell'Avviso in oggetto si ricorda che i destinatari degli interventi dovranno rispondere alle caratteristiche descritte all'Art. 3 dell'Avviso regionale.

DOMANDA

Può la Società della Salute (o, ove non costituita, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci) effettuare la progettazione coinvolgendo solo enti pubblici? (esempio enti consorziati?) e non soggetti del terzo settore? In questo caso è obbligatoria la procedura di evidenza pubblica?

RISPOSTA

La procedura di evidenza pubblica è obbligatoria per la scelta dei soggetti privati e l'individuazione dei soggetti pubblici per l'attività di co-progettazione e l'elaborazione dei progetti da presentare in risposta al presente Avviso.

Qualora, agli esiti della procedura di evidenza pubblica di cui sopra, i soggetti privati che vi abbiano partecipato non risultassero idonei, la SdS, (o, ove non costituita, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci), potrebbe svolgere il processo di progettazione con i soli soggetti pubblici, nel qual caso però, verrebbe meno il concetto di progettazione partecipata pubblico/privato, che ha ispirato il presente Avviso.

DOMANDA

Se una Società della Salute (o, ove non costituita, il soggetto espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci) non assumesse il ruolo di capofila della ATS ma solo ruolo di partner ed il capofila fosse un soggetto del terzo settore sarebbe comunque obbligatoria la ricerca dei partner mediante evidenza pubblica?

RISPOSTA

La procedura di evidenza pubblica per la scelta dei soggetti privati e l'individuazione dei soggetti pubblici dovrà essere avviata dalla Società della Salute, (o, ove non costituita, dal soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci) a prescindere dal ruolo che essa potrà assumere o meno all'interno dell'ATS.

DOMANDA

Cosa si intende per soggetti privati? sono comprese le associazioni? Nel caso in cui siano ricomprese le associazioni come si deve intendere il rinvio agli artt. 5 e 10 dell'avviso regionale?

RISPOSTA

Tra i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti (Art. 5 dell'Avviso e, di rimando, Art. 6 dell'All. 3), già definiti dal PAD FSE (Provvedimento Attuativo di Dettaglio), sono incluse le associazioni che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati. Esse dovranno attenersi a quanto indicato nell'Avviso, e quindi anche a quanto specificato all'Art. 5 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti e all'Art. 10 Documenti da presentare.

Come specificato all'Art. 6 dell'Avviso pubblico, l'All. 3 Procedure e modelli per manifestazione di interesse alla co-progettazione costituisce uno schema che riporta gli elementi minimi per l'avvio della procedura di selezione pubblica dei soggetti interessati; le Società della Salute (o, ove non costituite, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei Sindaci) potranno svilupparlo o contestualizzarlo sulla base di specifiche necessità.

DOMANDA

All'interno della rete di partenariato può essere capofila una associazione di promozione sociale (APS) iscritta all'albo regionale oppure una ONLUS, non accreditate presso il sistema regionale degli organismi che svolgono attività di formazione?

RISPOSTA

Le Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, non accreditate quali organismi formativi presso il sistema regionale, possono ricoprire all'interno delle ATS sia il ruolo di partner che di soggetto capofila/proponente.

Le ONLUS non accreditate quali organismi formativi presso il sistema regionale possono ricoprire all'interno delle ATS sia il ruolo di partner che di soggetto capofila/proponente.

DOMANDA

Associazioni di volontariato private che operano nel campo dell'inclusione sociale e lavorativa di persone diversamente abili possono partecipare al bando in oggetto in qualità di partner e rientrano tra i soggetti privati ammessi alla presentazione dei progetti come previsto dall'articolo 5 dell'avviso?

RISPOSTA

Associazioni con esperienza nel campo dell'inclusione sociale e lavorativa di persone disabili possono partecipare ai progetti in qualità di partner dell'ATS, costituita o costituenda, che presenterà il progetto alla Regione Toscana.

Tali soggetti, conformemente a quanto indicato all'Art. 5 dell'Avviso, dovranno preventivamente essere stati selezionati all'esito della procedura di evidenza pubblica indetta dalle SdS (o, ove non costituite, dal soggetto espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci) ed aver partecipato al processo di co-progettazione che si svolgerà sotto il coordinamento e la supervisione del soggetto pubblico che ha indetto tale procedura.

DOMANDA

Un Ente di formazione può far parte del partenariato e quindi dell'ATS, qualora fra le attività facoltative, previste dall'art. 2, sia prevista attività formativa?

Un Ente di formazione, con esperienza documentata nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, può far parte del partenariato e quindi dell'ATS, per attività coordinate ed integrate di Progettazione, Valutazione del livello di occupabilità dei partecipanti, Orientamento dei partecipanti, Accompagnamento in azienda per i partecipanti, Tutoring?

RISPOSTA

Un Ente di formazione può far parte del partenariato e quindi dell'ATS, qualora fra le attività facoltative, previste dall'Art. 2, sia prevista attività formativa.

Un Ente di formazione, con esperienza documentata nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, può far parte del partenariato e quindi dell'ATS, per attività coordinate ed integrate di Progettazione, Valutazione del livello di occupabilità dei partecipanti, Orientamento dei partecipanti, Accompagnamento in azienda per i partecipanti, Tutoring qualora stabilito nell'ambito del processo di co-progettazione svolto sotto il coordinamento e la supervisione dell'SdS (o, ove non costituita, del soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci).